

CONTO ECONOMICO

Prospetto n. 13)

USCITE	1995	1996
Elargizioni concesse con autorizzazione corresponsione	1.387.293.474	1.822.198.552
Elargizioni concesse, in attesa autorizzazione corresponsione	527.550.972	850.937.342
Spese gestione Fondo	390.763.440	350.799.006
Oneri e commissioni bancarie	3.178.677	4.984.534
Imposta su int. dep. bancari	102.818.552	205.105.056
Imposta per rit. su rimborso titoli	0	129.375.000
Imposta su interessi titoli Sato	1.514.661.243	1.762.435.533
Minusvalenze su titoli di Stato	0	349.400.000
Perdite su titoli di Stato	46.564.660	0
Interessi corrisposti a Consap	0	31.377.950
Arrotondamenti	22.355	1.615
Avanzo di esercizio	45.535.259.447	39.310.444.910
TOTALI	49.508.112.820	44.817.059.498

Prospetto n. 14)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	1995	1996
Cassa Uff. Segreteria Tecnica	888.700	540.000
Depositi c/o banche	34.392.910.707	1.356.278.662
Titoli di Stato	112.072.724.977	160.023.263.292
Crediti diversi:		
- contributi non incassati	5.192.865.000	29.195.867.000
- interessi su depositi bancari	239.481.453	501.369.435
TOTALI	151.898.870.837	191.077.318.389

PASSIVO	1995	1996
Debiti per:		
- elargizioni concesse, in attesa autorizz. alla corresponsione	1.442.960.877	1.457.167.409
- elargizioni concesse con aut. alla corresponsione non erogate entro l'anno	27.288.000	53.284.130
- elargizioni non incassate dai beneficiari	191.683.450	6.970.000
C/C Consap	9.084.636	21.578.066
Altri		
Fondo di garanzia	150.227.873.874	189.538.318.784
TOTALI	151.898.870.837	191.077.318.389

Le entrate istituzionali del Fondo, costituite esclusivamente dai contributi sui premi assicurativi di cui all'art. 6, comma primo, punto a) del D.L. 419/91 determinati, ai sensi del secondo comma, stesso art., sui premi assicurativi raccolti nel territorio dello Stato nei rami incendio, r.c.d., a.r.d. e furto, ammontano complessivamente a L. 29,2 miliardi (L. 36,7 miliardi nel 1995). Detto importo, pur stanziato nel 1996, è stato trasferito al Fondo dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato nel dicembre 1997; nel precedente mese di ottobre 1996 è stato trasferito l'importo di L. 5,2 miliardi, stanziato nel 1995.

Come negli esercizi precedenti, nessun importo riferito alla quota parte delle somme di denaro confiscate, ovvero dell'importo del ricavato delle vendite relative a beni mobili o immobili confiscati ai sensi della legge 575/65 di cui al punto c), comma primo, dell'art. 6 del D.L. 419/91, è pervenuto al Fondo; non disponendo il Fondo stesso di alcun elemento al riguardo non si è proceduto, pertanto, alla quantificazione e alla conseguente registrazione della partita.

Nel 1996 sono state concesse n. 18 elargizioni, di cui n. 7 da corrispondersi in unica soluzione e n. 11 in più soluzioni — come previsto dall'art. 4, comma 4 della L. 172/92 — per un ammontare complessivo di L. 2,7 miliardi (L. 1,9 miliardi nel 1995), di cui:

- quanto a L. 1,8 miliardi per elargizioni concesse con autorizzazione alla corresponsione;
- quanto a L. 0,9 miliardi per elargizioni concesse, in attesa della autorizzazione alla corresponsione.

Le spese di gestione nel periodo considerato ammontano a L. 350,8 milioni comprensive di L. 33,9 milioni per Iva indetraibile (L. 390,7

milioni nel 1995, di cui L. 87,9 milioni per Iva indetraibile relativa anche agli anni 1993, 1994).

Il portafoglio titoli, comprensivo dei ratei netti a fine anno, è pari a L. 160 miliardi (L. 112 miliardi nel 1995).

Dal 1995 i titoli sono valutati al valore di carico contabile, ritenuto il più adeguato ai fini istituzionali del Fondo, in quanto il suo patrimonio può considerarsi non circolante.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale, alla voce «Crediti diversi» degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo.

Il debito residuo, inerente alle elargizioni concesse per le quali si è in attesa dell'autorizzazione al pagamento, è di L. 1,5 miliardi al 31 dicembre 1996 (L. 1,4 miliardi al 31/12/1995).

Nel periodo esaminato il Comitato del Fondo, nell'ambito delle sue competenze, ha approntato le Relazioni di cui all' art. 8 del decreto 12 agosto 1992, n. 396.

6.3 FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA CACCIA

Per quanto attiene al quadro normativo regolante questo Fondo, le sue ipotesi di intervento e la relativa fonte di alimentazione, è stato riferito nella precedente relazione alla quale si fa espresso rinvio.

L'esercizio 1996 ha evidenziato un avanzo di L. 280,8 milioni (L. 365,4 milioni nel 1995). Pertanto, tenuto conto dei risultati degli esercizi precedenti, le disponibilità del Fondo ammontano a tutto il 31/12/1996 a L. 1,7 miliardi (vedi prospetti nn. 15 e 16).

CONTO ECONOMICO

Prospetto n. 15)

ENTRATE	1995	1996
Contributi	428.274.236	419.572.231
Redditi degli investimenti	113.627.829	138.285.970
Soprawvenienze attive	10.506	0
Arrotondamenti	380	8.859
TOTALI	541.912.951	557.867.060

USCITE	1995	1996
Sinistri	0	75.500.000
Spese :		
sostenute per la gestione Fondo	146.265.525	141.005.060
generali e dirette Impr. Designate	0	15.100.000
Interessi passivi	0	16.892.311
Imposta su int. titoli di Stato	5.289.620	13.637.983
Commissioni bancarie	865.474	1.366.220
Imposta su int. dep. bancari	21.394.267	13.549.449
Perdite su titoli	2.636.252	0
Arrotondamenti	2.172	241
Avanzo di esercizio	365.459.641	280.815.796
TOTALI	541.912.951	557.867.060

Prospetto n. 16)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	1995	1996
Depositi c/o banche	380.516.990	213.206.388
Titoli di Stato	1.024.600.000	1.497.933.576
Crediti per:		
- contributi	51.439.610	41.023.785
- contributi di l.c.a.	606.239	606.239
- interessi bancari	49.310.983	33.561.117
TOTALI	1.506.473.822	1.786.331.105

PASSIVO	1995	1996
Importi dovuti alle Imp. Designate	0	31.167.630
Debiti per:		
contributi anticipati	5.996.426	8.387.666
maggiori somme versate per contributi	209.450	0
C/C Consap	35.904.518	1.720.331
diversi	123.746	0
Fondo garanzia	1.464.239.682	1.745.055.478
TOTALI	1.506.473.822	1.786.331.105

Le entrate istituzionali del 1996, costituite dai contributi dovuti per legge, ammontano a L. 419,6 milioni (L. 428,3 milioni nel 1995).

L'aliquota contributiva, al pari degli esercizi precedenti è stata determinata dal competente Ministero nella misura del 5%, al netto dell'aliquota del 9% per oneri di gestione.

In ordine al contributo giova segnalare che a partire dal 1997 le Imprese esercenti il ramo R.C. Caccia, in analogia a quanto previsto per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, sono tenute a versare il contributo tramite una rata provvisoria, con valuta entro il 15 marzo dell'anno cui si riferisce il contributo stesso e un conguaglio, con valuta entro il 15 settembre dell'anno successivo.

Le uscite per sinistri nel 1996 ammontano a L. 75,5 milioni (L. 0 milioni nel 1995) relative a due sinistri definiti dalle Imprese Designate.

Le spese nel 1996 ammontano complessivamente a L. 156,1 milioni (L. 146,3 milioni nel 1995) e si riferiscono:

- per L. 15,1 milioni a spese per la liquidazione dei sinistri corrisposte alle Imprese Designate;
- per L. 141 milioni a spese sostenute per la gestione del Fondo comprensive di Iva indetraibile per L. 26,9 milioni (L. 146,3 milioni nel 1995 comprensive di Iva indetraibile relativa anche ai costi di gestione del 1993 e 1994)

L'investimento delle libere disponibilità, per un totale complessivo di L.1,5 miliardi, rappresenta il valore del credito derivante da un'operazione di investimento mediante pronti contro termine e del relativo rateo netto di competenza dell'esercizio.

L'iscrizione tra le attività dello stato patrimoniale alla voce «Crediti diversi» degli interessi su depositi bancari è conseguente al verificarsi dell'accredito degli interessi stessi nell'esercizio immediatamente successivo.

E' da segnalare che nel passivo dello stato patrimoniale non viene iscritto l'importo presumibile dei danni da definire che, peraltro, le Imprese Designate hanno comunicato ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 346/93, valutandolo al 31 dicembre 1996 in L. 2,214 miliardi (L. 2,043 miliardi al 31/12/1995).

Tenuto conto delle disponibilità complessive del Fondo (1,7 miliardi) si ritiene necessario che, anche in tale settore, vengano promosse le opportune iniziative riequilibratrici.

6.5 FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO (FONDO PREVIDENZA DAZIERI)

Come già illustrato nella precedente relazione, il Fondo in questione è disciplinato dal R.D. 30 aprile 1936 n. 1.138, dal R.D. 20 ottobre 1939 n. 1.863 e dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 649 (artt. 17 e 22).

Il Fondo eroga le prestazioni di capitale spettanti al personale proveniente dalle cessate Imposte di consumo, secondo le modalità della Convenzione all'uopo sottoscritta con l'INPS in data 15 settembre 1980.

La CONSAP gestisce il Fondo di previdenza per il personale proveniente dalle ex Imposte di consumo erogando le prestazioni di capitale relative al trattamento di fine rapporto, in parte attraverso polizze in tariffa di tipo misto, per la restante parte attraverso contributi straordinari ad uno speciale fondo integrativo alimentato dall'INPS e ripartito tra i beneficiari dalla CONSAP.

Attualmente le operazioni di liquidazione vengono eseguite entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione inviata dai datori di lavoro.

Il prospetto che segue (n.17) indica per gli anni dal 1993 al 1996:

- a) gli importi delle liquidazioni effettuate in ciascun esercizio, rispettivamente, per scadenza, riscatto o sinistro e l'onere complessivo annuo a carico della CONSAP;
- b) l'importo complessivo delle liquidazioni a carico dell'INPS;
- c) il valore complessivo delle polizze, accertato al termine di ciascun anno.

ESERCIZIO	LIQUIDAZIONI			RIPARTIZIONE DELL'ONERE COMPLESSIVO		CONSISTENZA DELLE POLIZZE A FINE ANNO
	SCADENZE	RISCATTI	SINISTRI	A CARICO CONSAP	A CARICO DELL'INPS	
1993	1.894,4	1.003,4	174,4	3.072	27.493	28.012,5
1994	2.047,1	1.626,2	171,4	3.845	33.028	28.657,6
1995	2.837,3	629,8	164,7	3.632	29.925	28.180,4
1996	1.359,2	390,8	86,9	1.837	15.282	28.442,9

(importi in milioni di lire)

6.6 GESTIONE CONTO CONSORTILE RCA

Come riferito nella precedente Relazione, il 28 dicembre 1995, con proprio Decreto, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, in adempimento di quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 131 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n°175, ha stabilito la messa in liquidazione della gestione del Conto Consortile.

Circa le modalità della liquidazione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 1996, lo stesso Decreto ha stabilito che le attività, relative ai contratti ceduti al conto consortile fino alla data del 30 giugno 1994, dovranno essere restituite, anche rese liquide, alle imprese in funzione dei premi complessivamente ceduti da ogni impresa e dei sinistri liquidati alle medesime dal conto consortile alla data del 30 giugno 1994.

A seguito di ciò la CONSAP, sulla scorta dei dati analitici annualmente predisposti per la compilazione dei rendiconti annuali previsti dagli articoli 59 e 62 del Regolamento di esecuzione della legge 990/69 approvato con D.P.R. 24 novembre 1970 n° 973, ha riscontrato i premi immessi da ciascuna impresa nel corso degli esercizi consortili riportati poi nei piani di partecipazione agli utili degli esercizi stessi.

Analogamente si è fatto ricorso, per la determinazione dei sinistri liquidati negli esercizi consortili, alle analisi annuali per singola compagnia degli importi loro liquidati per i sinistri pagati ai danneggiati.

Su queste basi e nel rispetto quindi del D.M. 28 dicembre 1995 citato è stato predisposto il piano di ripartizione delle attività del Conto Consortile.

Queste attività, nel tempo realizzate in osservanza dell'art. 58 del Regolamento avanti menzionato, costituite appunto da titoli emessi dallo Stato, sono state rese liquide alla data del 31.12.1996.

Il riconoscimento alle imprese delle attività rispettivamente spettanti in base al piano di ripartizione illustrato è avvenuto con accredito bancario e nessun rilievo od osservazione in merito alla descritta operazione di liquidazione è mai pervenuto alla CONSAP da parte degli interessati.

Conclusioni

Nel corso della Relazione la Corte ha sottolineato la significatività, dopo una perdurante situazione deficitaria rilevata nei precedenti esercizi, del conseguimento della redditività nell'esercizio in esame che si è chiuso, in contro tendenza, con un utile netto di 4.073, 9 milioni.

Il risultato positivo è senza dubbio influenzato dall'esito delle iniziative promosse dalla Società per la ristrutturazione dei propri assets patrimoniali che, anche nel corso del 1996, ha consentito di conseguire plusvalenze per circa 30 miliardi derivanti dalle vendite immobiliari ed un considerevole aumento degli investimenti mobiliari la cui redditività è ascesa dai 130 miliardi del 1995 ai 270 del 1996.

Fattore non meno determinante per il raggiungimento dell'utile di esercizio è stata la riduzione del tasso di rivalutazione delle riserve matematiche di un punto percentuale (dal 7 al 6%) il che, tenuto conto della acclarata flessione dei rendimenti medi lordi dei titoli pubblici, è apparso, anche al Collegio Sindacale, rispettoso del principio della prudenza oltre che di quello della correttezza gestionale.

A tal riguardo assume, peraltro, particolare rilevanza la prossima determinazione del tasso annuo di rendimento in attuazione del menzionato comma 110 dell'art.3 della legge 662/96.

Considerato, infatti che nei bilanci 1994 e 1995 sono state accantonate riserve definite al tasso di rendimento del 7% e che nel bilancio 1996 le riserve accantonate sono state invece calcolate al richiamato tasso del 6%, appare evidente che laddove la determinazione del tasso in questione sia attestata su valori superiori ne risulterebbe

gravemente alterato l'assetto economico e finanziario della Società che non sarebbe in grado con le attuali risorse di far fronte ai propri impegni.

Ed è stato più volte ricordato che in tal caso conseguirebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento assai delicato per l'equilibrio dei conti pubblici, dovrebbe farsi carico di un onere assai rilevante.

In relazione a quanto sopra la Corte sente l'obbligo di richiamare la particolare attenzione dei Ministeri dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica perché, come auspicato anche dal Collegio Sindacale della CONSAP nella relazione al Bilancio 1996, procedano alla determinazione del tasso di rendimento, al fine di evitare ingiustificati esborsi a carico dello Stato, in consapevole considerazione delle esigenze gestorie e finanziarie della CONSAP tenuto conto che ogni punto in più del tasso in questione, rispetto a quanto accantonato a tale titolo in via prudenziale nei bilanci societari, comporterebbe un aggravio valutabile in circa 60 miliardi e quindi tale da incidere significativamente sugli equilibri gestionali.

In sede di determinazione del tasso in questione non potrà inoltre omettersi di considerare che, sia pure ispirata da apprezzabili motivazioni di carattere sociale, la sopravvenuta disposizione contenuta nella legge 23.12.1996, n.662 (art.3, comma 109) ha previsto per le alienazioni immobiliari della CONSAP una serie di misure di garanzie a favore dell'inquilinato che non potranno non incidere sfavorevolmente sui risultati economici della intrapresa operazione di dismissione.

Si è fatto cenno, infatti che la normativa citata prevede, tra l'altro, uno sconto del 30% sul valore di mercato da applicare alle vendite e sancisce il diritto al rinnovo del contratto di locazione per gli inquilini con redditi familiari al di sotto di determinati limiti.

Si ritiene, infine, che ai fini della determinazione del tasso di rendimento, ancorchè la richiamata disposizione della legge 662/96 faccia riferimento al rendimento medio dei soli investimenti finanziari, non possa non considerarsi la particolare composizione del patrimonio CONSAP, nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle Imprese di assicurazione, con una redditività ben inferiore a quella conseguente agli investimenti finanziari.

La legge in questione ha, però, avuto il merito indubbio di risolvere in via definitiva il vasto contenzioso, di cui si è fatta ampia menzione nella precedente Relazione, instauratosi in ordine alla presunta assoggettabilità degli immobili CONSAP alle disposizioni sull'edilizia economica e popolare di cui alla legge n.560/1993.

La Corte conclusivamente rimarca che la perdurante incertezza sulla misura del tasso di rendimento delle riserve legali e, più in generale in ordine all'esito della controversia tuttora in atto con le Compagnie di assicurazione, nonché in relazione all'effettivo impatto della normativa soprarichiamata sul programma dismissorio della Società, induce a ritenere che la ritrovata redditività emergente dal bilancio 1996 non rappresenti, allo stato, anche il consolidamento di un equilibrio economico e finanziario che risulta chiaramente subordinato alla futura evoluzione dei fattori dianzi mentovati.